



DISPENSA

Percorso di formazione per operatori fiscali

Modulo 11 – Quadro F - Acconti, eccedenze e compensazioni

Dispensa



Sommario

Il Quadro F - Introduzione	2
Sezione I - Versamenti in acconto	3
Acconti.....	3
Acconto Irpef.....	4
Acconto addizionale comunale all'Irpef.....	5
Acconto cedolare secca	6
Sezione III - Eccedenze Irpef risultanti dalle precedenti dichiarazioni.....	8
Sezione III - A - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (Rigo F3)	8
Sezione III - B - Eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo (Rigo F4)	12
Sezione V - Misura degli acconti per l'anno 2020 e rateazione del saldo 2019	13
Acconto Irpef.....	13
Acconto addizionale comunale all'Irpef 2020.....	13
Acconto cedolare secca per l'anno 2020	14
Rateazione del saldo 2019 e primo acconto 2020	15
Sezione VII – Locazioni brevi	16
Documentazione da controllare e conservare	17

Il Quadro F - Introduzione

Il quadro F si compone di nove Sezioni.

Alcune di queste, come ad esempio le Sezioni 2, 4, 6 e 8 sono riservate a casistiche poco frequenti e per questo è consigliabile chiedere l'intervento del proprio Referente.

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24									
F1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Acconto IRPEF 2019	Prima rata	Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2019	Importo	Acconto cedolare secca 2019	Prima rata	Seconda o unica rata	
		,00	,00		,00		,00		,00
SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D									
F2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Codice	IRPEF	Addizionale Regionale	Addizionale Comunale	Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	IRPEF per lavori socialmente utili	Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE									
F3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IRPEF	di cui compensata in F24	Imposta sostitutiva quadro RT	di cui compensata in F24	Cedolare secca	di cui compensata in F24			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24	
		,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00
SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO									
F4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Anno	IRPEF	Imposta sostitutiva quadro RT	Cedolare secca	Codice Regione	Addizionale Regionale all'IRPEF	Codice Comune	Addizionale Comunale all'IRPEF	Imposta sostitutiva sulla produttività
		,00	,00	,00		,00		,00	,00
SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI									
F5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Eventi eccez.	IRPEF	Addiz. Regionale	Addiz. Comunale	Imposta sostitutiva premi di risultato	Cedolare secca	Imposta sostitutiva RLTA		
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2020 E RATEAZIONE DEL SALDO 2019									
F6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore		Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto addizionale comunale	Versamenti di acconto addizionale comunale in misura inferiore				
		,00			,00				
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore				Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)			
		,00							
SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD. 730					SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI				
F7	1	2	3	4	F8	1	2	3	4
	Soglia esenzione saldo 2019	Esenzione totale/altre agevolazioni saldo 2019	Soglia esenzione acconto 2020	Esenzione totale/altre agevolazioni acconto 2020	Ritenute				
	,00	,00	,00	,00					
SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO									
F9	1	2	3	4	F10	1	2	3	4
	Importi rimborsati IRPEF	Addizionale Regionale all'IRPEF	Addizionale Comunale all'IRPEF	Cedolare secca	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte	Credito Addizionale Regionale	Credito Addizionale Comunale	Credito cedolare secca	
	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00
SEZIONE IX - ALTRI DATI									
F11	1	2	F12	1	2	F13	1	2	
	Importi rimborsati dal sostituto	Ulteriore detrazione per figli	Restituzione bonus	Restituzione fiscale	Restituzione straordinaria	Pignoramento presso terzi	Tipo reddito	Ritenute	
	,00	,00	,00	,00	,00			,00	

Anche il quadro F è interessato dai controlli relativi al visto di conformità.

Il controllo riguarda, in questo caso, soltanto la corrispondenza dei dati riportati nell'attuale dichiarativo con quelli presenti sui documenti consegnati dal contribuente.

Sezione I - Versamenti in acconto

Acconti

L'acconto è l'importo che il contribuente è generalmente tenuto a versare come anticipo dell'imposta sui redditi dovuta per l'anno in corso. L'obbligo di versare somme in acconto è conseguente alla liquidazione del dichiarativo presentato per l'anno d'imposta precedente. Ad esempio, nel 2019, con riferimento al dichiarativo presentato per l'anno d'imposta 2018, se dovuti, sono stati calcolati e versati gli acconti che saranno riportati nella dichiarazione da presentare nel 2020.

Per calcolare gli acconti dovuti si possono utilizzare due metodi:

- il metodo storico

Si tratta del metodo generalmente utilizzato che prende a riferimento le imposte dovute per il periodo d'imposta precedente;

- il metodo previsionale

Si tratta di un metodo di calcolo un po' più rischioso perché se il calcolo non viene fatto in modo preciso il contribuente rischia di essere sanzionato. Si basa sulla previsione di redditi percepiti nell'anno d'imposta successivo in misura inferiore o di spese detraibili o deducibili in misura significativamente superiore.

Attenzione: *In caso di utilizzo del metodo previsionale, se il calcolo dovesse rivelarsi errato, cioè se l'imposta effettivamente dovuta nel nuovo dichiarativo risulterà superiore a quanto effettivamente versato in acconto, il contribuente potrà effettuare un versamento aggiuntivo (sempre a titolo di acconto), ravvedendo in tal modo il calcolo errato e versando sanzioni inferiori a quelle che gli sarebbero irrogate dall'Agenzia delle entrate.*

I contribuenti italiani pagano l'acconto, in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata, su tre imposte: l'Irpef, l'addizionale comunale all'Irpef e la cedolare secca.

Gli acconti, in genere, si versano nel mese di novembre (entro il 30), ma in alcuni casi la norma prevede che siano versati in due rate, a giugno e a novembre, ed in particolare entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre.

Gli acconti versati devono essere riportati nel rigo F1.

Attenzione: *I contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare, ciascuno nel proprio modello, il rigo F1 indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.*

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

A seconda del modello utilizzato l'anno precedente per presentare la dichiarazione, l'acconto versato sarà documentato:

- da CU, in caso di 730 con sostituto;
- da modello F24, in caso di presentazione del modello Redditi;
- dal quadro liquidazione d'imposta (730-3) se è stato presentato il 730 senza sostituto, incrementato, eventualmente, da quanto versato tramite modello F24.

Attenzione: *Se il modello 730 era congiunto e l'acconto era dovuto da entrambi i coniugi nella CU sarà indicato distintamente l'importo dell'acconto relativo al dichiarante e quello relativo al coniuge.*

Acconto Irpef

L'acconto Irpef per il 2019 è dovuto nella misura del **100% del rigo differenza**.

Attenzione: *Non era dovuto alcun acconto se il Rigo Differenza nel quadro liquidazione dell'imposta del dichiarativo presentato l'anno scorso era inferiore a **euro 52**.*

Quando l'**acconto** Irpef da versare è **superiore a 257,52 euro**, deve essere ripartito in due rate di cui la **prima pari al 40%** e la **seconda pari al restante 60%**.

Nella colonna 1 del rigo F1 si devono riportare gli importi indicati:

- nella CU 2020 ai punti 121 per il dichiarante e 321 per il coniuge;

- nel modello F24 con il codice tributo 4033;
- nel rigo 141 del modello 730-3 2019, aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 (codice tributo 4033) se è stato presentato un modello 730 senza sostituto.

Attenzione:

- ✓ *Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 94 e 114 del prospetto di liquidazione.*
- ✓ *Se il rimborso risultante dal modello 730 congiunto invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, si devono riportare gli importi indicati nel rigo 94 per il dichiarante e 114 per il coniuge del prospetto di liquidazione modello 730-3.*

Nella colonna 2 del rigo F1 si devono riportare gli importi indicati:

- nella CU 2020 ai punti 122 per il dichiarante e 322 per il coniuge;
- nel modello F24 con il codice tributo 4034 se è stato presentato un modello 730 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi o se il rimborso risultante dal modello 730 con sostituto è stato erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Acconto addizionale comunale all'Irpef

L'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2019 è dovuto nella misura del **30% dell'addizionale comunale dovuta per l'anno d'imposta precedente**.

Nella colonna 3 del rigo F1 si devono riportare gli importi indicati:

- nella CU 2020 al punto 123 per il dichiarante e 323 per il coniuge;
- nel modello F24 con il codice tributo 3843;

- nel rigo 142 del modello 730-3, aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 (codice tributo 3843) se è stato presentato un modello 730 senza sostituto.

Attenzione:

- ✓ *Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 97 e 117 del prospetto di liquidazione. Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3 2019 ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.*
- ✓ *Se il rimborso risultante dal modello 730 congiunto invece che dal sostituto è stato erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, devono essere riportati gli importi indicati nel rigo 94 per il dichiarante e 114 per il coniuge del prospetto di liquidazione modello 730-3.*

Acconto cedolare secca

L'acconto della cedolare secca per il 2019 è dovuto nella misura del **95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente**.

In analogia con quanto previsto per l'Irpef:

- **non** era dovuto alcun **acconto** se l'**imposta** dovuta era **inferiore a euro 52**;
- quando l'**acconto** da versare è **superiore a 257,52 euro**, deve essere ripartito in due rate di cui la **prima pari al 40%** e la **seconda pari al restante 60%**.

Nella colonna 5 del rigo F1 si devono riportare gli importi indicati:

- nella CU 2020 ai punti 124 per il dichiarante e 324 per il coniuge;
 - nel modello F24 con il codice tributo 1840;
- ▷ nella colonna 6 del rigo F1 con gli importi indicati:
- nella CU 2020 ai punti 125 per il dichiarante e 325 per il coniuge;

- nel modello F24 con il codice tributo 1841.

Attenzione: *Gli importi indicati al rigo F1 devono essere riportati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto.*

Sezione III - Eccedenze Irpef risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Per eccedenza di imposta si intende il credito che scaturisce dalla dichiarazione, non rimborsato al contribuente, che deve essere fatto valere nella dichiarazione dell'anno successivo.

Attenzione: *Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.*

Se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso il credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione dei redditi, può comunque riportare il credito in questione nella prima dichiarazione presentata successivamente.

Sezione III - A - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (Rigo F3)

Nel rigo F3 (Eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazione) deve essere riportato:

- A **colonna 1** l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2018 importo indicato nella colonna 5 del rigo RX1 del Mod. Redditi 2019 ovvero nel punto 64 della Certificazione Unica o nelle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione Redditi 2019 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):

- ▷ se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, bisogna riportare l'importo comunicato;
- ▷ se il credito comunicato (es: 800) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000), riportare l'importo inferiore (es: 800). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (cioè 200), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (1.000).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730 2019 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- ▷ richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- ▷ presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019.

- A colonna 2 l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24, compreso l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate e utilizzato in compensazione.
- A colonna 3 l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT), riportato nella colonna 5 del rigo RX18 del Mod. Redditi 2019.
- A colonna 4 l'importo del credito d'imposta sostitutiva utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
- A colonna 5 l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2018 indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. Redditi 2019 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2020 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- ▷ richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;

▷ presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019.

- A colonna 6 l'importo dell'eccedenza eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.
- A colonna 7 il codice regione relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2018. Questa indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano compilate le successive colonne di questo rigo.
- A colonna 8 l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'IRPEF che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2018, indicata nella colonna 5 del rigo RX2 del Mod. Redditi 2019 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2020 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2019 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

▷ richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;

▷ presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019.

- A colonna 9 l'eccedenza dell'addizionale regionale all'IRPEF compensata con il Mod. F24.
- A colonna 10 il codice comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2018. Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui sono compilate le successive colonne di questo rigo.
- A colonna 11 l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'IRPEF che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2018, indicata nella colonna 5 del rigo RX3 del Mod. Redditi 2019 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2020

(credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2019 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- ▷ richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- ▷ presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019.

- A colonna 12 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF compensata con il Mod. F24.
- A colonna 13 le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative ai premi di risultato.
- A colonna 14 l'importo delle eccedenze già riportate a colonna 13 e compensate con il mod. F24.

Attenzione: Se il contribuente l'anno precedente aveva presentato il modello 730 dal quale scaturiva un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta e tale credito non risulta dalla Certificazione Unica 2020 (punti 64, 74, 84 e 94) per poter riportare tali eccedenze sarà necessario acquisire la dichiarazione del sostituto che attesti di non aver effettuato il conguaglio.

Sezione III - B Eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo (Rigo F4)

Questa sezione è stata introdotta a seguito della modifica prevista dall'art. 5 del DL n. 193 del 2016 con la quale è stato uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia a sfavore che a favore del contribuente. Entrambe possono essere ora presentate entro il termine previsto per l'accertamento. L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore. Ad esempio se nel 2019 è stata presentata una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2017, il credito risultante potrà essere fatto valere nella dichiarazione presentata nel 2020 per l'anno d'imposta 2019.

Gli importi da riportare nel rigo F4 devono, quindi, risultare dalla dichiarazione integrativa a favore ultrannuale presentata nel 2019 e relativa ai periodi di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017.

Rifacendoci al precedente esempio, a colonna 1 del rigo F4 deve essere riportato l'importo indicato a colonna 4 del rigo RX 1 del modello Redditi 2018).

Attenzione: Se nel corso del 2019 sono state presentate più dichiarazioni integrative a favore dovranno essere compilati distinti rigi per ciascun periodo d'imposta.

L'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione integrativa concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello 730/2020.

Sezione V - Misura degli acconti per l'anno 2020 e rateazione del saldo 2019

Acconto Irpef

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto Irpef per l'anno 2020, si deve fare riferimento all'importo del rigo "Differenza" (rigo 60 del prospetto di liquidazione).

Se non supera 52 euro, non è dovuto l'acconto.

Se supera i 52 euro, è dovuto l'acconto nella misura del 100% dell'ammontare del rigo "Differenza".

L'acconto così determinato deve essere versato:

- ▷ in **unica soluzione** entro il **30 novembre 2020**, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- ▷ in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del **40%**, entro il **30 giugno 2020**;
 - la seconda, nella restante misura del **60%**, entro il **30 novembre 2020**.

Attenzione: Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2020 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Acconto addizionale comunale all'Irpef 2020

Per determinare l'acconto relativo all'addizionale comunale all'Irpef per il 2020 è necessario:

- applicare al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2019 (rigo 71 del prospetto di liquidazione) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2020;
- calcolare il 30% dell'importo così determinato (acconto per il 2020);

- detrarre dal risultato ottenuto l'acconto per l'addizionale comunale 2020 trattenuto dal datore di lavoro.

L'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2020 deve essere versato entro il 30 giugno.

Attenzione: *Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2020 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.*

Acconto cedolare secca per l'anno 2020

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2020 occorre controllare l'importo indicato nel rigo "**Differenza**" (rigo 81 del prospetto di liquidazione).

Se questo importo non supera 52 euro, non è dovuto acconto.

Se supera i 52 euro, è dovuto acconto nella misura del **95%** del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- ▷ in **unica soluzione** entro il **30 novembre 2020** se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- ▷ in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del **40%**, entro il **30 giugno 2020**;
 - la seconda, nella restante misura del **60%**, entro il **30 novembre 2020**.

Attenzione: *Anche in questo caso, se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.*

Se il contribuente ritiene di non dover versare o di versare gli acconti in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale potrà indicare tale scelta nel rigo F6.

Per l’acconto dell’Irpef potrà barrare la casella di colonna 1 se non intende versare acconti o indicare a colonna 2 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta.

Per l’acconto dell’addizionale comunale potrà barrare la casella di colonna 3 se non intende versare acconti o indicare a colonna 4 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta.

Per l’acconto della cedolare secca potrà barrare la casella di colonna 5 se non intende versare acconti o indicare a colonna 6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta.

Attenzione: *Per eliminare o diminuire gli acconti è indispensabile acquisire l'autocertificazione del contribuente che si assume la responsabilità di tale scelta.*

Rateazione del saldo 2019 e primo acconto 2020

Il contribuente può decidere di ripartire il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:

- per il 2019: saldo dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2020: prima rata di acconto Irpef, acconto dell’addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.

A colonna 7 del rigo F6 il contribuente può scegliere il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento.

Attenzione:

- ✓ *In caso di compilazione del rigo F6, colonna 7, il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33% mensile.*
- ✓ *Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 6 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. REDDITI 2020).*

Sezione VII – Locazioni brevi

Questa sezione deve essere compilata soltanto nel caso in cui il contribuente sia in possesso di Certificazioni Uniche 2020 nelle quali risulti compilato il quadro Certificazioni Redditi – Locazioni brevi.

In particolare, nel rigo F8 deve essere indicato l'importo delle ritenute riportate al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro B e D per il quale nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2019".

In presenza di più CU 2020 con il quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi compilati o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2019") indicare la somma delle ritenute.

Attenzione:

- ✓ *Se nella CU 2020 nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno 2018, riportare le ritenute indicate nel punto 15, salvo che non siano già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018.*
- ✓ *Se nella CU 2020 nella casella del punto 4 è indicato l'anno 2020, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2020.*
- ✓ *Se in possesso di una CU 2019 in cui era barrata la casella del punto 4, indicare le ritenute indicate al punto 15 e relative ai redditi indicati nel quadro B.*

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Acconti	<ul style="list-style-type: none"> - CU 2020 - 730/2019 (dipendenti senza sostituto d'imposta o con sostituto e rimborso erogato dall'Agenzia delle entrate) - Modello F24
Eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Precedenti dichiarazioni presentate nei termini e dichiarazioni integrative a favore presentate entro il quarto anno successivo oltre che le relative ricevute di trasmissione telematica - CU 2020 o dichiarazione del sostituto che attesti di non aver effettuato il conguaglio - Comunicazione dell'Agenzia delle entrate - Modello F24 in caso di compensazioni
Ritenute – Locazioni brevi	<p>CU 2020</p> <p>CU 2019</p>